




Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Normativa nazionale e internazionale di riferimento sui temi inerenti l'Online Teen Dating Violence.

A cura dell'Avv. Sara Manna

La normativa internazionale in tema di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

L'introduzione del nuovo articolo 612 ter c.p. in Italia mira ad apprestare una tutela alla riservatezza sessuale e della propria intimità, soprattutto a fronte della diffusione dei nuovi strumenti tecnologici.

Sebbene, in ambito internazionale, non esista una regolamentazione unitaria in materia, numerosi sono i Paesi che, come l'Italia e già tempo prima di questa, hanno provveduto a dotarsi di autonome normative dirette a sanzionare le condotte illecite derivanti dalla violazione della privacy di chi, senza aver prestato il proprio consenso, diviene vittima della diffusione di materiale attinente alla propria intimità privata.


Alcuni dei diritti lesi dalle condotte sopra richiamate, trovano il proprio fondamento nelle Convenzioni sottoscritte a livello sia europeo che internazionale (ad esempio, il diritto alla riservatezza è sancito dall'art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e alla intimità privata ma, sostanzialmente, il leitmotiv della nuova fattispecie incriminatrice delle diverse legislazioni consiste proprio nella mancanza del consenso della vittima nella diffusione del materiale che la riguarda.

Tra le più importanti, che trovano spesso ampio richiamo anche nella giurisprudenza ai fini della applicazione e corretta interpretazione della norma incriminatrice, vi sono:

- La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 25.10.2007, detta anche "Convenzione di Lanzarote";
- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio del 2011; entrata in vigore in data 01/08/2014 a seguito della ratifica di 10 Stati firmatari (inclusi 8 Stati Membri);
- La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU;
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2007, anche nota come Carta di Nizza;



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)




- Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Nel panorama internazionale, le condotte illecite sopra richiamate sono normativamente individuate:

- In Inghilterra con la aggiunta, nell'aprile del 2015, della *section 33*, che contiene la nuova offence di “disclosure of private sexual photographs and films” al Criminal Justice and Courts Act 2015 (CJCA 2015);
- In Canada, nel 2014 è stato introdotto, per contrastare il “cyberbullismo”, l'Act sul crimine online poi integrato da una specifica previsione relativo alla diffusione di immagini intime;
- Negli Stati Uniti, più di 40 Stati hanno criminalizzato in via specifica la pornografia non consensuale (ad es. il New Jersey, nel titolo 2C del suo codice di procedura penale, considera la “pornografia non consensuale” una violazione della privacy e un crimine punibile con pene dai 3 ai 5 anni e con una multa fino a 15mila dollari);
- La Spagna, che già nel 2015 aveva modificato l'art.197 comma 7 del codice penale perseguendo la diffusione di immagini personali quando ciò va a nuocere la persona la cui immagine è stata diffusa. ha adottato, nel 2021, la legge “Solo sí es sí” che considera violenza sessuale tutto ciò che viene perpetrato in assenza di un consenso chiaro, libero, volontario e manifestato in forma specifica.
- La Repubblica delle Filippine si è dotata nel 2009 di una legislazione anti revenge porn con l'adozione dell'Anti-Photo and Video Voyeurism Act.
- Anche la Francia si è dotata di una legislazione in materia a partire dal 2016: un emendamento alla legge di contrasto al cyber-crimine (oggi articolo 226-2-1 del codice penale) punisce la diffusione di materiale privato a carattere sessuale con due anni di detenzione e multe fino a 6omila euro.



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



La difesa della “riservatezza e libertà sessuale” in Italia: un’introduzione al concetto di libertà “morale”.

Il Titolo XII, Libro II del Codice Penale italiano, regola i “delitti contro la persona”, suddividendoli in 3 Capi: il Capo I, intitolato “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale”; il Capo II, intitolato “Dei delitti contro l’onore” ed il Capo III, dedicato ai “Dei delitti contro la libertà individuale”.

L’intento del Legislatore è quello di addivenire ad una difesa globale dell’individuo dalle ingerenze e limitazioni di terzi nella autonomia del singolo, capace, quindi, di spaziare dalla tutela della vita e della incolumità individuale (ne è esempio il reato di omicidio), alla tutela dell’onore (diffamazione e diffamazione a mezzo stampa) sino alla tutela della “libertà individuale”, intesa sia come libertà personale che come “libertà morale”.

A tal fine, il Capo III è suddiviso in 5 Sezioni: la Sezione I (art. 600-604 c.p.) rubricata “delitti contro la personalità individuale”, la Sezione II (art. 605-609 decies) dedicata ai “delitti contro la libertà personale”, la Sezione III (artt. 610-613 ter c.p.) che si occupa dei “delitti contro la libertà morale”, la Sezione IV (art. 614 -615 quinquies) riferita ai “delitti contro l’invio del domicilio” e la Sezione V (art. 616-623 bis) intitolata “delitti contro l’invio dei segreti”.


Tale Capo è stato notevolmente ampliato nel corso del tempo, adeguandosi ed espandendosi man mano che si è andato espandendo il concetto di “persona” ed il concetto stesso di “libertà” e trova, oggi, la sua ultima innovazione dell’inserimento dell’art. 613 ter c.p. (delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) proprio nella Sezione relativa ai delitti contro la libertà morale.

Per comprendere tale scelta legislativa – tutt’ora non esente da critiche da parte di chi ritiene che la mancanza del consenso della vittima nella diffusione del materiale sessualmente esplicito che la riguarda sia idoneo a realizzare una nuova modalità di attuazione di una vera e propria violenza sessuale – occorre esaminare la profonda evoluzione che ha subito, nel corso dei secoli, il concetto di libertà.

Facendo riferimento al più antico dei mondi “liberi” e “democratici” convenzionalmente riconosciuti, ovvero l’antica Grecia – sebbene con le peculiarità che entrambi questi concetti rivestono nella polis e nella civiltà greca antica -, la libertà è, nel lessico politico di quell’antico mondo, la condizione di chi, persona o città, non è asservito ad una potenza straniera ovvero ad un tiranno, sicché, in questo senso, “libero” significa “indipendente”.



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Questa evoluzione del concetto di “libertà” trova corrispondenza negli ordinamenti moderni ed in quello internazionale, nella nascita e successivo sviluppo del principio e del diritto “all’autodeterminazione”, inteso come riconoscimento dell’autonomia dell’individuo di compiere le proprie scelte indipendentemente dall’altrui imposizione.

Nel tempo, tale principio prende poi forma concreta nella concezione liberale negativa della libertà, intesa come libertà dalle ingerenze del potere dello Stato sulla vita dei cittadini. La libertà aumenta col crescere dell’ambito delle azioni lecite, che nessuna autorità può impedire di compiere; in questo senso, si è liberi se nessuno impedisce ad un altro di fare ciò che le leggi non vietano espressamente (si può fare riferimento, in questo senso, alla nota espressione spesso sentita e ripetuta “la mia libertà finisce quando inizia la libertà di un altro”).

La corrente politico-filosofica che abbraccia tale pensiero è il liberalismo moderno che vede quale fine principale della macchina statale la protezione della vita, della libertà e della proprietà dei singoli: è la nascita della teoria dei “diritti naturali o innati o inalienabili” per la quale lo Stato, dunque, deve mirare a proteggere e quindi a garantire ai singoli cittadini la protezione di quelli che comunemente ci sono noti come “i diritti inviolabili dell’uomo” che dalla vita, dalla libertà e dalla proprietà traggono le proprie origini, sia dalle aggressioni esterne che dalle aggressioni interne (difesa dalla aggressioni interne intesa nella duplice accezione di difesa sia da indebite ingerenza dello Stato stesso nella vita del singolo, che da indebite ingerenze di altri consociati). Anche l’Italia, dopo la fine del periodo fascista, abbraccia gli ideali liberali che, insieme a quelli di democrazie e del socialismo, vanno a formare una parte ancora oggi importante dell’anima della nostra Carta Costituzionale.

Sebbene in essa non si parli espressamente di “autodeterminazione”, senza voler entrare in quel dibattito che ancora oggi sovente ruota intorno alla interpretazione dell’art. 2 della Costituzione quale clausola “chiusa” – ovvero limitata a garantire i diritti espressamente elencati nella Carta costituzionale - o clausola “aperta” - idonea ad accogliere una pluralità indefinita di diritti nell’alveo della garanzia costituzionale, basti qui richiamare l’opera fondamentale della giurisprudenza della Corte Costituzionale – ma anche di merito e di legittimità - che chiamata, ad adeguare il dettato originario della Costituzione alla concretezza e al cambiamento dei tempi moderni, ha avuto il merito di riconoscere quelli che vengono definiti “nuovi diritti”, ricollocandoli nell’ambito dei diritti inviolabili dell’uomo costituzionalmente garantiti ex art. 2 Cost.

All’opera giurisprudenziale sopra richiamata, derivante dalla spinta “interna” ad una adeguamento dei diritti inviolabili dell’uomo alla realtà dei fatti, va aggiunta anche



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



l'opera derivante dalla spinta, di sempre maggiore importanza, del diritto internazionale in generale, e della Unione Europea in particolare, dovuti alla nascita ed allo sviluppo di nuove forme di tecnologie (ci si riferisce, in particolare, alla nascita di internet ed a tutto quanto da essa è derivato) che hanno condotto alla nascita di numerose e prime sconosciute nuove dimensioni in cui il singolo individuo esplica la propria personalità e nei confronti dei quali il Legislatore ha dovuto assumere conseguenti provvedimenti per potervi far fronte quale strumento di garanzia.

La libertà così intesa, quindi, riguardando la espansione della personalità umana, finisce inevitabilmente col riguardare anche la sfera privata del singolo. Affianco alla libertà di autodeterminarsi intesa originariamente come libertà nello scegliere la propria forma di governo, si affianca, oggi, la libertà dell'individuo di autodeterminarsi in riferimento alla propria libertà psichica (coscienza, intelletto e volontà), nella quale il singolo si autodetermina nello scegliere il proprio modo di vivere (e quindi di esplicare la propria personalità) secondo ciò che ritiene più giusto per sé in aderenza ai propri convincimenti, in modo libero e consapevole e quindi, in primo luogo, libero da coercizioni e costrizioni altrui; in tal modo, essa comprende anche la libertà di coscienza, di pensiero, della vita affettiva e dell'integrità psichica.

Tale "tipo" di libertà è anche denominata "libertà morale" e, in quanto esplicitazione della inviolabilità della psiche del singolo, costituisce il principale bene giuridico oggetto di tutela delle normative che riguardano il diritto alla riservatezza, al decoro, all'onore, alla reputazione, all'utilizzo della propria immagine, alla propria vita sessuale, alla identità personale ecc., ovvero tutti quei diritti che, come detto, pur non trovando una specifica definizione nella Costituzione Italiana, con l'evolversi dei tempi e con il lavoro di produzione giurisprudenziale, hanno assunto, oggi, il rango di valori costituzionali degni di tutela poiché risultano i corollari di quei diritti inviolabili riconosciuti dall'art. 2 della Carta Costituzionale, dei diritti della sfera privata individuati dall'art. 13, nonché archetipi di quella dignità sociale ex art. 3.

La Corte costituzionale, ad esempio, con la sentenza n. 30 del 1962 ha statuito che "la garanzia dell'habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere".

Per ciò che concerne il diritto alla riservatezza, invece, la Sezione III della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2129 del 27.05.1975, ha individuato l'interesse specificamente protetto come "la tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile".



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Allo stesso modo, in riferimento alla violenza carnale, essa afferma che nell'ordinamento giuridico penale "costituisce la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale" e, "essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire" (C. Cost., 18 dicembre 1987, n. 561).

L'origine, la formulazione e la articolazione nonché, da ultimo, la stessa collocazione, delle norme e degli articoli che disciplinano le condotte criminose perpetrate anche, e non solo, attraverso i nuovi strumenti tecnologici (dal cyberbullismo alla diffusione illecita di informazioni ed immagini fino al nuovo cosiddetto "revenge porn") va, dunque, ricercata nell'originario significato di "libertà" e, poi, vista come il risultato dell'evoluzione del concetto di diritti "inviolabili" suscettibili di garanzia non solo di protezione ma anche di sviluppo da parte dello Stato e, allo stesso tempo, nei limiti che lo stesso Stato incontra nella formulazione delle norme che mirano a definire cosa è "lecito" e cosa, invece, non lo è e la sua concreta applicazione.


Se vero infatti, da un lato, che la costituzione non potrebbe prevedere, di per sé sola, dei comportamenti qualificandoli come costituzionalmente illegittimi in quanto ciò significherebbe "chiudersi" alla evoluzione dei concetti di difesa libertà, dall'altro, è anche vero che detto compito non può essere ignorato e deve invece essere assolto dallo Stato cui è attribuita, data la funzione che gli è proprio di legalità e di tipicità, caratteristiche della funzione legislativa soprattutto in campo penale, proprio la capacità di individuare e sanzionare nel tempo comportamenti ai quali la comunità con il proprio "sentire comune" attribuisce maggior disvalore.

In questo modo, l'astrattezza del concetto di libertà morale intesa come diritto del singolo all'autodeterminazione libera e scevra dall'influenza dell'altrui condotta, trova una delle sue principali espressioni giuridiche nella necessità – e nel diritto – che il singolo esprima sempre, esplicitamente, o anche tacitamente, a seconda della previsione legislativa sul punto, purché liberamente e consapevolmente, il proprio consenso.

E così, compie il reato di violenza privata chiunque "costringe" taluno a fare, tollerare o omettere qualcosa e, dunque, contro la sua volontà; è colpevole di atti persecutori chi, con le condotte ivi tipizzate, "costringe taluno ad alterare le proprie abitudini di vita"; nel 612 ter c.p. la mancanza del consenso – ovvero di una esplicitazione chiara ed autonoma della volontà del soggetto offeso – è indicato quale elemento oggettivo della condotta sia nel comma 1 che nel comma 2 poiché impedisce a taluno di decidere autonomamente se inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere "immagini o



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)




video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati” violando, così, la autodeterminazione della vittima all’esplicitazione della propria vita sessuale.

In questo senso, quindi, il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, si presenta come un illecito plurioffensivo potenzialmente idoneo a ledere una serie di beni (i.e. diritti) costituzionalmente garantiti (la dignità, l’onore, la riservatezza, la difesa della propria immagine, l’identità sessuale, la autodeterminazione delle proprie scelte di vita sessuale, fino ad arrivare al bene dell’integrità fisica personale, qualora detti comportamenti siano tali da compromettere lo stato di salute della persona offesa ovvero a spingerla a privarsi della vita stessa, ecc.) e ritenuti inviolabili; nell’opera di bilanciamento tra diritti eseguita dal Legislatore, quindi, l’importanza di detta tutela è tale da consentire la legittima limitazione, e conseguente persecuzione, degli altrui comportamenti, ivi compresa la legittima limitazione della libertà di manifestazione del pensiero (bilanciamento spesso richiamato dalla giurisprudenza in relazione, soprattutto, a casi che coinvolgono dichiarazioni e pubblicazioni sui social network e, più in generale, effettuate col mezzo della stampa).

Riconosciuto, quindi, nell’ordinamento italiano, il diritto del singolo all’autodeterminazione nella propria libertà sessuale come meritevole di tutela, non resta che attendere l’applicazione pratica della nuova normativa in materia e da cui sarà possibile cogliere eventuali zone d’ombra, evidentemente sottratte alla attuale legislazione, che potranno condurre ad ulteriori modifiche ed integrazioni dei nostri Codici, in modo da rispondere compiutamente al costante ampliamento delle sfere di esplicazione della libertà del singolo.



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Panoramica della normativa italiana di riferimento

Art. 2 Costituzione italiana:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Art. 3 Costituzione italiana:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Art. 13 Costituzione italiana:

“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [...]”.

Art. 14 Costituzione italiana:

“Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”.

Art. 15 Costituzione italiana:


“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Art. 32 Costituzione italiana:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Art. 2043 c.c.: Risarcimento per fatto illecito.

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Art. 2055 c.c.: Responsabilità solidale.

“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.

Art. 2059 c.c.: Danni non patrimoniali.

“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Art. 2048 c.c.: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

“Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”.

Art. 185 c.c.: Restituzioni e risarcimento del danno.

“Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Art. 580. c.p.: Istigazione o aiuto al suicidio.

“Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio”;

Art. 586 c.p.: Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

“Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate”;

Art. 595 c.p.: Diffamazione.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”;

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno”;


Art. 600-bis c.p.: Prostituzione minorile.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



2) *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Art. 600-ter c.p.: Pornografia minorile.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.


Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Art. 600-quater c.p.: Detenzione o accesso a materiale pornografico.

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

Art. 600-quater c.p.: Pornografia virtuale.

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Art. 602quater c.p.: Ignoranza dell'età della persona offesa.

“Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”.

Art. 609-bis c.p.: Violenza sessuale.

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.


Art. 609-ter c.p.: Circostanze aggravanti.

“La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
- 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

Art. 609-quater c.p.: Atti sessuali con minorenne:


“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

Art. 609-sexies c.p.: Ignoranza dell'età della persona offesa.

“Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”.

Art. 610 c.p.: Violenza privata:

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339”.

Art. 612 c.p.: Minaccia:

“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.


Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339”.

Art. 612-bis c.p.: Atti persecutori:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.

Art. 612-ter c.p.: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.


La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Art. 615-bis c.p.: Interferenze illecite nella vita privata.

“Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Art. 629 c.p.: Estorsione.

“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”.

- **Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, in ultimo, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale italiana al regolamento europeo n. 679/2016)**

Art. 167 Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196):

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.


4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita”.



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Art. 123 Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196):

“1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.

4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa l'contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.


5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione”.

Art. 144-bis codice privacy (Revenge porn), come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative,



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)




nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

1. *Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.*
2. *Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.*
3. *Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.*
4. *I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.*
5. *Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.*
6. *I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.*
7. *Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.*



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*

Art. 33-bis codice privacy – Revenge porn

1. *Le segnalazioni di cui all'art. 144-bis del Codice, corredate delle registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, a sostegno delle stesse, sono presentate al Garante esclusivamente attraverso il modello, compilabile on-line, pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale. Il modello è approvato con determinazione del Segretario generale.*

2. *Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente, verificata la compatibilità della richiesta alla previsione di cui all'art. 144-bis del Codice, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, salva l'esigenza di acquisire un'integrazione delle informazioni fornite dal segnalante ai fini della predetta verifica, predispone il provvedimento volto ad impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. Il provvedimento è adottato in via d'urgenza dal dirigente della medesima unità organizzativa e sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile del Garante. In caso di mancata ratifica, il provvedimento decade.*

3. *Il provvedimento di cui al comma precedente è trasmesso ai gestori delle piattaforme digitali, corredato del materiale oggetto di segnalazione o dalla relativa impronta hash.*

4. *Nei casi in cui la segnalazione non soddisfi i requisiti richiesti dall'art. 144-bis del Codice e dalla presente disposizione, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente procede nei modi di cui all'art. 8, comma 2, o, laddove ciò non risulti possibile, archivia la pratica fornendone tempestiva informazione all'interessato.*

Legge 19 luglio 2019, n. 69 (nota come Codice Rosso)

Gli articoli richiamati possono essere liberamente consultati accedendo al motore di ricerca normattiva.it disponibile al seguente link: <https://www.normattiva.it/>